

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 30/2016
del 5 febbraio 2016
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/1313]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1311/2014 della Commissione, del 10 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 976/2009 per quanto riguarda la definizione di un elemento di metadati INSPIRE ⁽¹⁾ deve essere integrato nell'accordo SEE.
- (2) Il regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 10 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei servizi di dati territoriali ⁽²⁾ deve essere integrato nell'accordo SEE.
- (3) L'allegato XX dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 1jc [regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2017:

«— **32014 R 1311**: Regolamento (UE) n. 1311/2014 della Commissione, del 10 dicembre 2014 (GU L 354 dell'11.12.2014, pag. 6).»

2. Al punto 1je [regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 1312**: Regolamento (UE) n. 1312/2014 della Commissione, del 10 dicembre 2014 (GU L 354 dell'11.12.2014, pag. 8).»

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

per quanto riguarda gli Stati EFTA, la data di cui all'articolo 14a si intende prorogata di un periodo supplementare di tre anni.»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 1311/2014 e (UE) n. 1312/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 354 dell'11.12.2014, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 354 dell'11.12.2014, pag. 8.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

17CE2008

